

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile

INCONTRO DEL 27 MARZO 2024 BOZZA CRITERI PROGRESSIONI VERTICALI

USB INTERNO

OGGETTO: Progressione tra le aree per il passaggio di complessive 653 unità di personale appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui 403 passaggi dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari (INDICARE IL NUMERO DEI POSTI CON IL RELATIVO RIPARTO IN ORDINE ALLE FAMIGLIE PROFESSIONALI) e 250 (IDEM) dall'Area degli Operatori all'Area degli Assistenti.

Criteri di valutazione delle candidature

Sono individuati i seguenti criteri per valutare le candidature:

- a) esperienza maturata nell'area di provenienza, fino a 30 punti;
- b) titolo di studio, fino a 25 punti;
- c) competenze professionali, fino a 45 punti.
- a) Esperienza maturata nell'area di provenienza

MODIFICA PER ANZIANITA'

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dell'esperienza professionale anche a tempo determinato è di 30 punti.

E' attribuito 1,2 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi quale dipendente inquadrato/a nell'Area seconda piuttosto che prima di cui al CCNL comparto Ministeri 2006/2009 e nella precedente area funzionale B di cui al CCNL comparto Ministeri 1998/2001 o in area equivalente di altro comparto. In ogni caso, non sarà valorizzata l'anzianità antecedente al 17 febbraio 1999 (data di entrata in vigore del CCNL comparto Ministeri 1998/2001).

Si considera l'anzianità maturata presso l'Amministrazione civile dell'interno o altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001, fino al 2024 (data di scadenza della procedura).

PASSAGGI DALL'AREA DEGLI ASSISTENTI ALL'AREA DEI FUNZIONARI:

- nell'Area degli Assistenti
- nelle Aree confluite nell'Area degli Assistenti in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 3 del CCNL comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022, nonché nell'Area seconda di cui al CCNL comparto Ministeri 2006/2009 e nella precedente area funzionale B di cui al CCNL comparto Ministeri 1998/2001
- in equivalenti aree/categorie/qualifiche di altri comparti.



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile

PASSAGGI DALL'AREA DEGLI OPERATORI ALL'AREA DEGLI ASSISTENTI:

- nell'Area degli Operatori
- nelle Aree confluite nell'Area degli Operatori in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 3 del CCNL comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022, nonché nell'Area prima di cui al CCNL comparto Ministeri 2006/2009 e nella precedente area funzionale A di cui al CCNL comparto Ministeri 1998/2001
- in equivalenti aree/categorie/qualifiche di altri comparti.

Le frazioni di anno vengono calcolate in dodicesimi; il mese si considera convenzionalmente di 30 giorni; il periodo da 1 a 15 giorni non si prende in considerazione; il periodo da 16 a 30 giorni si considera come mese intero.

(PROPOSTA: I PERIODI PARI O SUPERIORI A SEI MESI SONO EQUIPARATI AD UN ANNO. I PERIODI INFERIORI A SEI MESI NON SONO CONTEGGIATI. AI FINI DEL PUNTEGGIO CONSEGUIBILE, LE UNITA' TEMPORALI RELATIVE AD UN ANNO E A SEI MESI SONO CONSIDERATE EQUIVALENTI RISPETTO A 360 GIORNI E A 180 GIORNI)

La medesima regola si applica ai periodi di aspettativa di cui agli articoli 7 e 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL 1998-2001 del personale del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 2001, e agli articoli 40, 41 e 42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, fatte salve le specifiche disposizioni normative e contrattuali che ne dispongano la computabilità ai fini dell'anzianità di servizio.

Ai fini del calcolo dell'esperienza si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento.

L'esperienza è valutata anche se maturata in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione o altro ente.

Nelle ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro si prende in considerazione anche il periodo di servizio svolto nei ruoli dell'Amministrazione civile antecedentemente alla cessazione dal servizio.

Il servizio prestato come militare di leva si computa solo se svolto in posizione di aspettativa o congedo successivamente all'assunzione in servizio.



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile

b) Titolo di studio

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione del titolo di studio è di **25 punti**. Per l'attribuzione del punteggio sul titolo di studio, posseduto alla data di scadenza della domanda di partecipazione alla presente procedura, si fa riferimento a:

PASSAGGI DALL'AREA DEGLI ASSISTENTI ALL'AREA DEI FUNZIONARI:

Decreto Ministeriale per il riconoscimento dei diplomi di qualifica D.M. 7/12/1965 Diploma di qualifica professionale conseguito alla fine di un corso		
di studi di durata triennale o equivalente:	20 punti;	
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale):	21 punti;	
c) laurea breve (triennale) o di primo livello:	23 punti;	
d) laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o specialistica, laurea specialistica a ciclo unico:	25 punti.	

PASSAGGI DALL'AREA DEGLI OPERATORI ALL'AREA DEGLI ASSISTENTI:

a) diploma di scuola secondaria di primo grado
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale):
25 punti.

È valutato il titolo di studio più elevato posseduto dal candidato. Se si posseggono due o più titoli di studio della stessa tipologia (ad esempio, due differenti diplomi di scuola secondaria di secondo grado) i punti attribuiti sono i medesimi di chi abbia conseguito un unico titolo di studio della stessa tipologia.



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile

COMPETENZE

La valutazione della performance individuale è un criterio extra contrattuale in quanto non prevista dall'art. 18 CCNL FC 2019/2021. Tuttavia, comprendendo che può essere utilizzata per evitare la somministrazione dei quiz ai concorrenti con notevole snellimento delle procedure e conseguente risparmio di tempo, non siamo contrari al suo utilizzo anche se dovrebbe avere un peso inferiore di 45.

c) Competenze professionali

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze professionali è di **45 punti**, per le quali si tiene conto:

- fino ad un massimo di **5 punti** per i titoli di studio universitari e post-universitari ulteriori rispetto a quelli previsti al paragrafo precedente e delle abilitazioni professionali;
- fino ad un massimo di **40 punti** della media dei punteggi derivanti delle ultime tre valutazioni annualiconseguite negli anni 2021 2022 2023.

A ciascun titolo **attinente alla famiglia professionale di appartenenza** dichiarato sarà attribuito il punteggio sottoindicato:

a) ulteriore diploma universitario: 1 punto;



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile

- b) ulteriore laurea breve (triennale) o di primo livello: 1 punto;
- c) ulteriore laurea magistrale o laurea specialistica che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui alla precedente lettera b) o laurea vecchio ordinamento: 1,5 punti;
- d) master di I livello: 1 punto;
- e) master II livello: 2 punti;
- f) diploma di specializzazione: 2,5 punti;
- g) corso di perfezionamento con esame finale: 1 punto;
- h) dottorato di ricerca: 3 punti;
- i) abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato: 1 punto.

I titoli sono valutati esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie, pubbliche o private. I titoli di cui alle lettere da d) a i) saranno valutati solo se acquisiti previo conseguimento di un titolo universitario.

Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati.

Per il computo della valutazione personale si fa riferimento alla media dei punteggi derivanti delle tre valutazioni annuali conseguite nel triennio 2021 - 2022 - 2023 in applicazione del sistema di valutazione dell'Amministrazione civile:

a.	Giudizio eccellente	40	punti;
b.	Giudizio ottimo	35	punti;
c.	Giudizio adeguato	28	punti;
d.	Giudizio non valutato	24	punti.

La fattispecie di cui alla lettera d) riguarda tipologie previste per legge e il punteggio è attribuito a condizione che il dipendente non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari nello svolgimento delle conseguenti attività.

Nei casi in cui non dovesse essere disponibile la valutazione relativa ad uno o più degli anni del suddetto triennio (ad esempio, ove il periodo lavorato nell'anno sia risultato inferiore al minimo periodo temporale previsto dal sistema di valutazione) potrà farsi riferimento, a ritroso, anche alle valutazioni per l'attività prestata in anni precedenti al 2021 fino al raggiungimento delle tre valutazioni richieste dalla presente procedura.

Per il personale in comando o assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, si farà riferimento ai punteggi conseguiti nell'amministrazione ove il servizio è prestato, i quali sono riparametrati in base alla metrica di valutazione adottata presso l'Amministrazione civile dell'interno.

Ai dipendenti che non hanno la conseguito la valutazione personale per uno o più anni di servizio non verrà attribuito alcun punteggio per l'anno di riferimento.

Punteggio finale conseguito

Il punteggio finale riportato da ciascun candidato è ottenuto come somma dei tre punteggi riportati su ciascuno dei criteri di cui ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3.

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti.